



**ORDINANZA**  
**N. 50 del 27-04-2020**

**Oggetto: EMERGENZA COVID19: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE E DEL COMMERCIO AMBULANTE SU POSTEGGI ISOLATI AUTORIZZATI DAL 28 APRILE 2020.**

**IL SINDACO**

VISTI:

- La Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “ Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- Il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il D.L. 9 marzo 2020 N. 14, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili al territorio nazionale con particolare riferimento all'art 1 del DPCM 8 marzo 2020;
- La Circolare del Ministero dell'Interno 14 marzo 2020 “Precisazioni riguardanti l'apertura dei mercati e dei centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi.”
- Il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020 “Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020.
- Il DPCM 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 40 del 13 aprile 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni” con particolare riferimento al punto 1 lettera k: *“in tutti i punti di vendita e commercializzazione regolarmente ammessi, sia nell'area esterna di attesa ai fini dell'ingresso in locali chiusi, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all'aperto, con prelievo o meno dei prodotti da parte dei compratori, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri e dell'utilizzo di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi, forniti -in mancanza di disponibilità da parte del compratore dal venditore, di mantenimento di un unico accesso contingentando gli ingressi per evitare gli assembramenti nei locali, compresa la limitazione dell'accesso ad un soggetto per nucleo familiare, salva necessità di accompagnamento; è obbligatoria la ricorrente ed*

*efficace sanificazione dei locali chiusi e delle aree di stasi e circolazione di operatori e avventori; si applicano le singole misure di cui all'allegato 5 del DPCM 10.4.2020 che siano più restrittive rispetto a quelle disposte dalla presente lettera;*

- L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 42 del 24 aprile 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni" è intervenuta sui prodotti ammessi alla vendita nei mercati ed in particolare il punto 7 del dispositivo che prevede, oltre alla presenza di banchi di vendita di generi alimentari, *"nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata è ammessa la vendita di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per i bambini medesimi;*

ATTESO CHE le misure di cui al richiamato provvedimento della Ordinanza Regionale n. 40 del 13/03/2020 hanno durata dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020 compreso, salva cessazione anticipata dello stesso per effetto di quanto disposto dal decreto legge n.19/2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge;

CONSIDERATO che sul territorio del Comune di Bovolone si svolgono il mercato settimanale nella giornata di martedì e vi sono alcuni ambulanti autorizzati alla vendita su ulteriori posteggi isolati;

RITENUTO che per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica si rendono necessarie ulteriori forme di contenimento e di gestione dell'emergenza adottando un piano volto a consentire, nell'ambito del divieto regionale, lo svolgimento dell'attività di commercio ambulante nell'area adibita a mercato per generi alimentari, prodotti florovivaistici ed abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per bambini;

VISTI ALTRESÌ:

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- L'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;
- Lo statuto comunale;

## ORDINA

- 1) il mercato settimanale del martedì a partire dal 28 aprile 2020 potrà essere svolto con le modalità di seguito indicate:
  - L'accesso agli acquirenti sarà consentito esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le **ore 08:00 e le ore 13:00**;
  - L'area mercatale sarà individuata in una porzione di Piazzale A. Moro e delimitata con un unico accesso ed un'unica uscita in modo da evitare l'assembramento di persone come da unita planimetria;
  - All'area mercatale potrà accedere un solo componente per nucleo familiare, eventualmente accompagnato da un solo minore di anni 14;
  - Chiunque acceda all'area di mercato dovrà essere dotato dei dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa: mascherine o altro sistema di protezione per naso e bocca nonché di guanti monouso o idoneo disinfettante per le mani;



CITTA'  
DI  
BOVOLONE  
MERCATO SETTIMANALE  
Piazzale A. Moro

Posizionamento temporaneo per  
emergenza COVID19  
Ammessi al mercato alimentari,  
florovivaisti e articoli per bambini

Scala 1:2000



- Saranno predisposti controlli ai varchi di accesso;
- All'area di mercato sono ammessi solo ed esclusivamente i titolari di posteggio in concessione e non gli spuntisti;
- I titolari del posteggio provvederanno a rilevare la temperatura corporea propria e dei dipendenti annotandole su apposito foglio di registrazione giornaliera. Non potranno essere ammessi gli operatori con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°);

- Il posizionamento dei banchi avverrà nel seguente modo:
    - o Il mercato avrà un unico accesso ed un'unica uscita con circolazione dei pedoni a senso unico;
    - o Il posizionamento del mercato avverrà su due file contrapposte, separate da una fila di transenne, con gli alimentaristi posizionati nei posteggi ordinari assegnati, con posizionamento a partire dalle ore 06:00;
    - o tra i banchi dovranno essere adottate misure rimovibili per evitare l'accesso del pubblico da ingressi diversi da quello autorizzato;
    - o non alimentaristi a partire dalle ore 07.00 a cura della Polizia Locale nel rispetto delle norme di sicurezza, di fronte agli alimentari, creando un corridoio di circa 10 metri;
  - Dovranno essere rispettate le norme di distanziamento sociale che prevedono la distanza minima di metri 1 tra le persone;
  - Ogni commerciante dovrà curare la pulizia e l'igiene delle aree prossime al posteggio assegnato e con perfetto ripristino dell'area assegnata al termine delle attività mercatali;
  - Messa a disposizione dei clienti di guanti "usa e getta" per l'acquisto dei prodotti e di sistemi per la disinfezione delle mani;
  - L'avvicinamento ai banchi di vendita degli avventori dovrà essere regolamentato dai commercianti che garantiranno il rispetto della distanza di sicurezza tra le persone che stanno facendo gli acquisti di almeno **due metri** prevedendo il servizio al massimo di tre persone per volta (in relazione alla dimensione del banco di vendita), favorendo i clienti che hanno preventivamente prenotato la spesa;
  - Sono vietati gli assembramenti;
  - I titolari dei posteggi sono responsabili di eventuali assembramenti che dovessero verificarsi in prossimità dei banchi di vendita;
  - Qualunque situazione in contrasto con le disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionate e la Polizia Locale potrà disporre la sospensione anche temporanea del mercato qualora l'afflusso di persone crei situazioni di assembramento pericolose per la salute pubblica;
- 2) i posteggi assegnati temporaneamente nella prima giornata di mercato restano tali fino a nuovo provvedimento;
- 3) ulteriori commercianti ambulanti sono autorizzati ad eseguire la propria attività di vendita su posteggi isolati già autorizzati, previa perimetrazione dell'area con transenne o altro sistema ritenuto idoneo a garantire le disposizioni del punto precedente, uniformandosi alle altre disposizioni riportate;
- 4) le presenti disposizioni restano in vigore fino all'adozione di un nuovo provvedimento o alla revoca delle limitazioni dovute all'emergenza "coronavirus";

### AVVERTE

le violazioni della presente ordinanza sono punite a norma di legge;

Contro il presente provvedimento è consentito il ricorso a Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza.

La presente ordinanza viene

- pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Bovolone;
- inviata alle associazioni di categoria;
- inviata al Comando di Polizia Locale ed al Comando Carabinieri Stazione di Bovolone;
- Alla Prefettura di Verona

### DEMANDA

agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il Sindaco  
*F.to Mirandola Emilietto*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)